



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 3 – Risorse Umane e Terzo Settore
Ufficio Segreteria del Sindaco e Ufficio di Staff
Ordinanza n. 289
Prot. n 62259 del 1 agosto 2022

Oggetto: ESTUMULAZIONI ORDINARIE – Salme tumulate nei loculi ricadenti nel caso di cui all'art. 92 del DPR 285/1992 e art. 98 del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n.4 del 21/01/2020 – Salme tumulate da oltre 50 anni - REPARTO GUGLIELMI XIV- Cimitero Vecchio di Via Aurelia Nord

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- allo stato attuale i cimiteri comunali di Civitavecchia non presentano disponibilità di loculi per le tumulazioni e si trovano nelle condizioni di non poter garantire ulteriori tumulazioni;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 139 del 29/07/2022 è stato approvato il progetto di definitivo/esecutivo per la costruzione di loculi nel cimitero di Via Braccianese Claudia;
- con contratto sottoscritto in data 11.10.2017 e successivo Addendum del 29/05/2019 il Comune di Civitavecchia ha affidato alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali per i due cimiteri comunali.

Visto l'art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 285/1990;

Visto l'art. 86 e successivi del D.P.R. n. 285/1990, che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione delle estumulazioni;

Visto l'art. 98 del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 21/01/2020

Richiamati gli articoli 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

Vista la situazione di grave insufficienza dei due cimiteri rispetto al fabbisogno cittadino;

Preso atto che la Civitavecchia Servizi Pubblici srl, ha provveduto ad inoltrare al Servizio 4 Lavori Pubblici ed Ambiente la lista con il censimento dei loculi le cui concessioni rispondano a quanto stabilito dall'art. 92 del D.P.R. 285/90 e dall'art. 98 Regolamento Comunale con nota 62097 del 01/08/2022;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11 ottobre 2002, n. 5505 che ha così disposto:

“La normativa regolamentare comunale di polizia mortuaria e sui cimiteri in tanto è legittima in quanto non viene a porsi in contrasto con la normativa regolamentare adottata dal Governo, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile.

La normativa comunale che impone, a pena di decadenza, il rinnovo della concessione cimiteriale perpetua al trascorrere di ogni trentennio è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 93 del regolamento governativo approvato con D.P.R. n.803/1975 (il cui contenuto è stato poi ripetuto nell'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990 n.285).

Detta disposizione statale, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una

grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente l'accompagna).

Con l'entrata in vigore del D.P.R. n.803/1975, debbono ritenersi abrogate in parte qua le disposizioni regolamentari comunali che imponevano il rinnovo della concessione cimiteriale ogni trentennio.”

Rilevato che si rende necessario, per motivi di igiene e salute pubblica, interdire l'accesso al pubblico nella parte interessata durante il periodo di esecuzione delle attività di estumulazione;

Richiamati:

- il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,
- il D.P.R. n. 285/1990,
- il D.lgs. n. 267/2000,
- il D.P.R. n. 254/2003,
- la Legge n. 241/90,
- le Circolari del Ministero della Sanità n. 24/1993 e n. 10/1998,

ORDINA

- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., condizioni climatiche permettendo, di iniziare le operazioni di estumulazione ordinaria delle salme tumulate nei Reparti GUGLIELMI n° XVI del cimitero monumentale di via Aurelia Nord 2, il cui elenco si allega sotto la lettera “A” e forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
- Alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l di iniziare le operazioni di estumulazione ordinaria a partire **dal trentesimo giorno** successivo alla notifica a mezzo pec del presente atto;
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l., nelle operazioni di estumulazione, di adottare ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti dei defunti ed ai visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme estumulate;
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni, sino all'ultimazione delle stesse;
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. che le operazioni di estumulazione siano condotte a partire dalle ore 9.00 di tutti i giorni, esclusi i festivi, fino alla conclusione delle operazioni, fatte salve diverse esigenze di servizio;
- alla società Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. di eseguire, sui loculi interessati dalla presente ordinanza, tutte le operazioni necessarie all'adeguamento tecnico-sanitario previsti dalla vigente normativa;
- che, qualora vengano rinvenuti esiti conservativi cadaverici (c.d. indecomposti), questi vengano reinumati per permettere il completamento dei naturali processi di decomposizione;
- che il campo comune di inumazione n° IV (c.d. campo fanciulli) del cimitero monumentale di via Aurelia Nord 2, venga d'ora in poi utilizzato come campo di inumazione dedicato agli inconsunti provenienti dal medesimo cimitero;
- di provvedere alla reinumazione degli eventuali esiti conservativi cadaverici aggiungendo direttamente sui resti mortali stessi e o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da

mummificazione o saponificazione; tali sostanze non devono essere tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica;

INVITA

I familiari dei defunti, qualora fossero interessati e previo accordo con gli uffici cimiteriali (Tel. 0766 23197), a provvedere al recupero delle fotografie, ecc. dai loculi oggetto di estumulazioni.

DISPONE

- che il tempo di reinumazione degli esiti conservativi cadaverici indecomposti è stabilito in due anni ricorrendo il caso di utilizzo di sostanze biodegradanti previsto dalla circolare 31 luglio 1998, n. 10 del Ministero della Sanità;
- che la concessione dei loculi, che per effetto delle presente ordinanza torneranno disponibili, sia consentita solo qualora si debba procedere alla tempestiva tumulazione di un defunto – è altresì ammessa la concessione di loculo nel caso in esso debba essere traslato un feretro/salma proveniente da altra sepoltura
- che copia della presente sia resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio dalla giornata odierna, oltre all'inserimento sul sito del Comune www.comune.civitavecchia.rm.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e alla pubblicazione all'Albo Cimiteriale del cimitero di via Aurelia Nord 2.
- che la presente Ordinanza Sindacale dovrà essere trasmessa con posta elettronica certificata e/o tramite i messi notificatori a:
 - alla società CSP srl – pec : civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it
 - All'Ufficio Redazione Sito comunale per la dovuta informazione alla cittadinanza tramite gli organi di stampa - email: redazionesito@comune.civitavecchia.rm.it;

INFORMA

- che, in caso di irreperibilità o disinteresse degli aventi titolo, procederà, a seguito di estumulazione, alla raccolta in cassetina dei resti ossei, da intendersi quale procedura cumulativa standardizzata;
- che nell'ipotesi di rinvenimento resti cadaverici indecomposti (non completa decomposizione della salma), si provvederà alla successiva inumazione in campo dei resti per completare il naturale processo di scheletrizzazione;
- che, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio della presente Ordinanza, verranno eseguite le estumulazioni ordinarie, pertanto i resti ossei, identificati e collocati in apposite cassetine di zinco, saranno custoditi a titolo gratuito per un periodo di 6 mesi a disposizione dei parenti e aventi titolo; trascorso tale periodo i resti verranno collocati nell'ossario comune senza ulteriore possibilità di identificazione;
- Agli aventi titolo già in possesso di una concessione di un sepolcro (loculo, cripta, tomba, cappella) è consentita la tumulazione dei resti ossei in cassetina all'interno del suddetto sepolcro con esenzione dal relativo costo dell'operazione. E' consentita la tumulazione nel caso in cui la concessione d'uso sia relativa ad un loculo, anche se già occupato da altra salma;
- Agli aventi titolo che si oppongano all'estumulazione per ragioni affettive o religiose è data facoltà, per la conservazione del loculo, di stipulare un nuovo contratto di concessione cimiteriale alle condizioni contrattuali vigenti;
- Il calendario contenente le date delle operazioni su singoli loculi verrà comunicato

direttamente ai parenti che abbiano manifestato interesse, affinché, se lo desiderano, possano presenziare; per gli aventi titolo irreperibili la medesima comunicazione verrà resa nota attraverso il sito istituzionale dell'Ente, l'affissione di avvisi presso gli ingressi dei cimiteri cittadini e quelli dei reparti interessati dalle operazioni e con qualsiasi altro mezzo a disposizione dell'Amministrazione;

- Il Responsabile della Gestione dei Cimiteri della Società CSP srl è incaricato tutti gli adempimenti successivi al presente atto.

- Gli Uffici Cimiteriali sono a disposizione per informazioni nei seguenti orari d'ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – tel. 0766 23197

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 gg. dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

- Vista l'impossibilità di procedere in tempi brevi alle ricerche anagrafiche relative agli eredi dei defunti tumulati nella lista di cui all'elenco allegato al presente atto, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, si considera il giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale del presente come data di avvenuta notifica dello stesso

IL SINDACO
Avv. Ernesto Tedesco

Allegato A

REPARTO GUGLIELMI XVI

N.	Ubicazione	Cognome e nome defunto/a	Anno morte
1	Loc. 1	Della Spina Alfredo	1956
		Della Spina Emilia (ossa)	1911
2	Loc. 3	Molini Angela	1971
		Molini Pio (ossa)	1944
		Biferali Maria (ossa)	1919
3	Loc. 4	Verzilli Anna	1919
4	Loc. 8	Pranzet tFiorello	1966
		Pranzet tRaimondo (ossa)	1948
5	Loc. 11	Canale Alfredo	1919
6	Loc. 12	Vannicola Erminia	1951
7	Loc. 17	Bistoni Lorenzo	1918
8	Loc. 19	Sartorelli Raf ãele (ossa)	1966
9	Loc. 20	Stefanini Costanza	1967
10	Loc. 21	Catura Concet t	1960
		Olivieri Giovanni (ossa)	1919
11	Loc. 23	Piggas Elisabet t	1960
12	Loc. 24	Canfora Gabriella	1967